





Posizione: - / SETTORE DIREZIONE GENERALE

Atto: **Delibere di Consiglio (CDC) - 2011/3**
 Oggetto: **approvazione schema di convenzione per la gestione in forma associata con il Comune di Cordenons del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati.**
 Ufficio proponente: **UO COMPLESSA GABINETTO DEL SINDACO**
 Tipo Esecutività: **Immediatamente eseguibile**
 Proponente: **CLAUDIO PEDROTTI**

Visto - Data: **Responsabile del Settore - 12/12/2011**
 Firmatario: **AMBROSIO BERNARDO**
 Esito: **POSITIVO**
 Visto - Data: **Ragioniere Capo per Parere Cont. - 12/12/2011**
 Firmatario: **BORTOLUSSI MICHELE**
 Esito: **POSITIVO**

Documento	Stato	Modificato	Ultima modifica	Tipo	Download
bozzaxnuovaconvenzionexaffidamentoGEAxPN-Cordenons 2011 .pdf	firmato	12/12/2011 18:54:04	BORTOLUSSI MICHELE		 
TESTOCON.rtf	firmato	12/12/2011 18:53:49	BORTOLUSSI MICHELE	<input type="checkbox"/>	
COPERTINAPROPOSTE.rtf		12/12/2011 14:53:22	BOTTERI FABIOLA	<input type="checkbox"/>	

approvazione schema di convenzione per la gestione in forma associata con il Comune di Cordenons del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Consiglio comunale di Pordenone con proprio provvedimento n. 119 del 25 novembre 2002 ha deliberato la trasformazione dell'ASPAMIU, operante nei servizi pubblici locali del Comune di Pordenone come AMIU (azienda municipalizzata di igiene urbana) già dal 1980 e trasformata, ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 142/1990, in ASPAMIU, giusta deliberazione consiliare n. 147 del 22 dicembre 1994, nella società per azioni denominata "GEA – gestioni ecologiche ed ambientali s.p.a.";
- la trasformazione dell'ASPAMIU in "GEA s.p.a." è avvenuta in ossequio della norma di Legge in materia di servizi pubblici locali e, più precisamente, con riferimento all'art. 115 del decreto legislativo n. 267/2000 il quale prevedeva espressamente che entro il termine del 30 giugno 2003 le Aziende speciali dei Comuni che gestivano servizi pubblici locali, fossero trasformate in società per azioni;

Dato atto che:

- con l'art. 23 del decreto legislativo n. 22/1997 è stato introdotto, nel territorio provinciale salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, l'Ambito Territoriale Ottimale per il servizio di gestione dei rifiuti e che pone il superamento della frammentazione della gestione dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale dei singoli Comuni quale obiettivo da perseguire per l'organizzazione della ridetta attività di gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità;
- così come disposto dall'art. 4 della legge regionale n. 30/1987 *"la raccolta ed il trasporto dei rifiuti devono avvenire secondo principi di razionalità, di riutilizzo e di economicità"* fermo restando che *"le relative gestioni devono indirizzarsi preferibilmente a forme consortili o comunque associative"*;
- per le sopra indicate ragioni con propria deliberazione consiliare n. 7 dell'11 febbraio 2002 è stata approvata, tra l'altro, l'autorizzazione dell'estensione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani in Comune di Cordenons da parte dell'ASPAMIU di Pordenone;

Precisato che con deliberazione del consiglio comunale n. 133 del 10 dicembre 2007 il Comune di Pordenone ha affidato alla società "GEA – gestioni ecologiche ed ambientali s.p.a.", fino al 31 dicembre 2017, la gestione del servizio pubblico dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati e delle discariche, compresi i servizi ad essa collegati nonché quello di spazzamento e pulizia delle strade e, conseguentemente, firmati i relativi contratti di servizio;

Preso atto che il Comune di Cordenons:

- ❖ ha affidato all'ex ASPAMIU di Pordenone, ora "GEA – gestioni ecologiche ed ambientali s.p.a.", con convenzione rep. n. 2653 del 30 maggio 2002 il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani;
- ❖ con successiva convenzione reg. n. 50, sottoscritta il 13 novembre 2007, in conformità a quanto previsto dall'art. 204, 1^a comma, del decreto legislativo n. 152/2006 ed ai sensi dell'art. 200 del medesimo decreto, l'affidamento sopra indicato è stato prorogato fino alla costituzione dell'ATO;
- ❖ con la suddetta convenzione veniva altresì disposto che i servizi oggetto della convenzione stessa erano regolati, tra l'altro, dall'atto d'intesa stipulato il 17 maggio 2002, tra il Comune di Pordenone ed il Comune di Cordenons, per quanto applicabile ed in relazione a quanto disposto dall'art. 204, 1^a comma, del decreto legislativo n. 152/2006;

Considerato che:

- ✓ l'art. 201 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 disciplina il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- ✓ con l'art. 1, comma 1^a della legge n. 42 del 26 marzo 2010 è stato aggiunto all'art. 2 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (finanziaria 2010) il comma 186bis disponendo la soppressione delle Autorità d'Ambito a partire da 1 anno dalla sua approvazione e, pertanto, entro il 27 marzo 2011;
- ✓ con la suddetta normativa veniva stabilito che le Regioni dovranno ripartire le funzioni degli ATO ad altri Enti ma non chiarisce quali Enti dovranno essere destinatari delle funzioni degli ATO;
- ✓ con l'art. 1 del decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010 (decreto mille proroghe) convertito in legge n. 10 del 26 febbraio 2011, veniva introdotto la possibilità di ulteriore proroga dell'abolizione degli ATO;

- ✓ con il DPCM del 25 marzo 2011 – ulteriore proroga di termini relativa al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – veniva, tra le altre, disposta la proroga della soppressione degli ATO al 31 dicembre 2011 in modo da *"assicurare l'indispensabile continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali e nell'esercizio delle relative funzioni pubbliche, poiché l'abrogazione delle Autorità d'Ambito ad opera dell'art. 2, comma 186bis della legge n. 191/2009, coinciderebbe temporalmente con le prime applicazioni delle disposizioni in tema di affidamento del servizio pubblico localela proroga garantisce un ulteriore periodo transitorio, utile al passaggio delle funzioni delle ATO ai nuovi soggetti individuati dalle Regioni, nonché all'apprestamento di opportune iniziative di coordinamento in tal senso"*;

Visti:

- ⇒ l'art. 30 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ove è previsto, al 1^a comma, che *"al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni"*;
- ⇒ il 1^a comma dell'art. 20 – capo V – esercizio coordinato di funzioni e gestione associata di servizi tra enti locali - della legge regionale n. 1 del 9 gennaio 2006 stabilisce che *"allo scopo di rendere la propria azione maggiormente efficace ed efficiente, gli enti locali possono esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo coordinato in ambiti territoriali adeguati sotto il profilo demografico, ambientale e socio-economico, mediante le seguenti forme di collaborazione: a) convenzioni....."*;
- ⇒ l'art. 21 della sopra riportata legge regionale prevede, tra l'altro, che *"le convenzioni disciplinano lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati"*;

Preso atto, inoltre, che non nota del 29 novembre 2011, prot. n. 22985, il Comune di Cordenons chiede, nell'ottica del proprio programma di un processo collaborativo con il Comune capoluogo per arrivare alla gestione unitaria dei servizi di maggior interesse e valenza economica per i cittadini, di poter giungere alla gestione dei servizi rifiuti in forma associata, mediante stipulazione di una convenzione come previsto dall'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000;

Visto l'art. 4 del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modifiche dalla legge n. 148 del 16 settembre 2011 *"adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali con rilevanza economica al referendum popolare ed alla normativa dell'Unione europea"* e ulteriormente integrato dall'art. 9 della legge n. 183 del 14 novembre 2011, cosiddetta legge di stabilità 2011, riguardante la *"liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"*;

Ritenuto:

- ❖ che il perseguimento dei principi di efficienza, efficacia ed economicità per l'organizzazione dell'attività di gestione dei rifiuti, come già contemplati dall'art. 23 del decreto legislativo n. 22/1997 e dall'art. 4 della legge regionale n. 30/1987 più sopra riportati è maggiormente realizzabile attraverso la gestione associata del servizio che può realizzarsi con riferimento alla normativa vigente mediante stipula di una convenzione con i Comuni limitrofi;
- ❖ di accogliere in questo senso la richiesta del Comune di Cordenons sottoscrivendo una convenzione per la gestione in forma associata e mantenendo aperta la possibilità di adesione alla scadenza dei singoli contratti da parte degli altri Comuni costituenti il conurbamento e ciò quale primo concreto segnale in vista della definizione di ambiti territoriali di dimensione più ampia e delle evoluzioni che potranno verificarsi nei rapporti fra gli attuali gestori del servizio;
- ❖ che tra gli Enti aderenti alla gestione in forma associata del servizio in argomento ed il gestore verranno sottoscritti dei separati disciplinari regolanti l'espletamento del servizio stesso;
- ❖ che ciascuno degli Enti manterrà una posizione giuridica propria nel rapporto contrattuale con il gestore;

Atteso che:

- ⇒ sulla base della vigente normativa gli attuali affidamenti del servizio, e con essi quello associato, verranno a scadenza con il 31 marzo 2012;
- ⇒ sono in procinto di essere attivate le procedure per l'affidamento del servizio stesso sulla base della vigente normativa e che tali procedure riguarderanno tutti i Comuni associati per la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati;
- ⇒ con la stipula della convenzione è garantita, per un periodo transitorio, la continuità del servizio fino ad avvenuto espletamento delle procedure di gara;

Precisato che è volontà del Consiglio comunale che la stipulanda convenzione ponga in essere un nuovo rapporto con il Comune di Cordenons e che, pertanto, deve essere esclusa ogni incidenza della stessa sui rapporti intercorsi ed intercorrenti tra il Comune di Cordenons ed il Comune di Pordenone a seguito degli atti d'intesa sottoscritti, tra i 2 Enti, il 21 giugno 2001 ed il 17 maggio 2002 e più specificatamente sul contenzioso in atto;

Atteso che:

- o per quanto riguarda il Comune di Pordenone non vi saranno modificazioni del contratto fino al nuovo affidamento a seguito di gara;
- o la nuova modalità di gestione del servizio è confermativa dell'attuale assetto dei conti della società "GEA – gestioni ecologiche ed ambientali s.p.a." che verrebbero, viceversa, a subire un'influenza negativa dall'eventuale riduzione del bacino di riferimento;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 234 del 16 settembre 2011 è stata approvata l'attuale macrostruttura dell'Ente;
- con decreto sindacale n. 177 del 27 maggio 2011 al dott. Paolo Gini è stato conferito, tra l'altro, l'incarico dirigenziale relativo al Settore 1 "affari generali ed istituzionali" a decorrere dal 1^a giugno 2011 e fino all'adozione di nuovi provvedimenti dell'Amministrazione entrante;
- con determinazione n. 2011/0100/39, n. cron. 2938 in data 23 settembre 2011 al dipendente sig. Bernardo Ambrosio è stato conferito l'incarico per la copertura della posizione organizzativa dell'unità operativa complessa "Gabinetto del Sindaco" dal 23 settembre 2011 e fino all'adozione di nuovi provvedimenti, comunque nel rispetto del limite temporale massimo previsto dalla normativa;

Dato atto che la presente deliberazione è stata esaminata, in bozza, dalla competente commissione consiliare;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa, stante l'urgenza di provvedere in merito al fine di consentire a dare efficacia, in tempo utile, all'intera operazione a decorrere dal 1^a gennaio 2012;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000:

- parere favorevole del Responsabile del settore interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- parere favorevole del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo della legittimità, come richiesto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000:

- parere favorevole del Responsabile del settore interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- parere favorevole del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo della legittimità, come richiesto dalla direttiva del Sindaco del 21 aprile 2006;

Con voti

DELIBERA

- 1) di svolgere in forma associata con il Comune di Cordenons il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati;

- 2) di approvare l'allegato schema di convenzione, che fa parte integrante del presente atto, per regolare i rapporti tra i Comuni e gli stessi con la società "GEA spa" o con il gestore che risulterà aggiudicatario della gara, che sarà bandita ai sensi dell'art. 4 del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modifiche dalla legge n. 148 del 16 settembre 2011 *"adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali con rilevanza economica al referendum popolare ed alla normativa dell'Unione europea"* e ulteriormente integrato dall'art. 9 della legge n. 183 del 14 novembre 2011, cosiddetta legge di stabilità 2011, riguardante la *"liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"*, nella gestione associata del servizio;
- 3) di incaricare gli organi ed i responsabili interessati, secondo le rispettive competenze, dell'adozione di tutti gli atti necessari a dare attuazione ai contenuti della presente deliberazione;
- 4) di dare atto che la presente convenzione non ha alcuna incidenza sui rapporti intercorsi ed intercorrenti tra il Comune di Cordenons ed il Comune di Pordenone a seguito degli atti d'intesa sottoscritti, tra i 2 Enti, il 21 giugno 2001 ed il 17 maggio 2002 e più specificatamente sul contenzioso in atto;
- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa, stante l'urgenza di provvedere in merito al fine di consentire a dare efficacia, in tempo utile, all'intera operazione a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Convenzione tra il Comune di Pordenone ed il Comune di Cordenons per la gestione in forma associata e coordinata del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati.

Tra il Comune di Cordenons, giusta deliberazione consiliare n. _____ del _____ ed il Comune di Pordenone, giusta deliberazione consiliare n. _____ del _____ come rappresentati dai firmatari in calce, in appresso, denominati "Enti locali"

PREMESSO CHE

- ⇒ l'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000 disciplina la stipula di convenzioni tra Enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- ⇒ il 1^a comma dell'art. 20 – capo V – esercizio coordinato di funzioni e gestione associata di servizi tra enti locali - della legge regionale n. 1 del 9 gennaio 2006 stabilisce che *"allo scopo di rendere la propria azione maggiormente efficace ed efficiente, gli enti locali possono esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo coordinato in ambiti territoriali adeguati sotto il profilo demografico, ambientale e socio-economico, mediante le seguenti forme di collaborazione: a) convenzioni....."*;
- ⇒ l'art. 21 della sopra riportata legge regionale prevede, tra l'altro, che *"le convenzioni disciplinano lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati"*;
- ⇒ il Comune di Pordenone, con deliberazione del consiglio comunale n. 133 del 10 dicembre 2007 ha affidato alla società "GEA – gestioni ecologiche ed ambientali s.p.a.", fino al 31 dicembre 2017, la gestione del servizio pubblico dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati e delle discariche, compresi i servizi ad essa collegati nonché quello di spazzamento e pulizia delle strade e, conseguentemente, firmati i relativi contratti di servizio;
- ⇒ il Comune di Cordenons ha affidato ad ASPAMIU di Pordenone, ora "GEA – gestioni ecologiche ed ambientali s.p.a.", con convenzione rep. n. 2653 del 30 maggio 2002 il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani successivamente prorogato fino alla costituzione dell'ATO, così come indicato nella successiva convenzione reg. n. 50, sottoscritta il 13 novembre 2007;
- ⇒ con la suddetta convenzione veniva altresì disposto che i servizi oggetto della convenzione stessa erano regolati, tra l'altro, dall'atto d'intesa stipulato il 17 maggio 2002, tra il Comune di Pordenone ed il Comune di Cordenons, per quanto applicabile ed in relazione a quanto disposto dall'art. 204, 1^a comma, del decreto legislativo n. 152/2006;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il Comune di Pordenone ed il Comune di Cordenons convengono di gestire in forma associata e coordinata il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio pubblici locale il cui esercizio rientra tra le loro prerogative, a mezzo della società "GEA – gestioni ecologiche ed ambientali s.p.a." o del gestore che risulterà aggiudicatario della gara, che sarà bandita ai sensi dell'art. 4 del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modifiche dalla legge n. 148 del 16 settembre 2011 *"adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali con rilevanza economica al referendum popolare ed alla normativa dell'Unione europea"* e ulteriormente integrato dall'art. 9 della legge n. 183 del 14 novembre 2011, cosiddetta legge di stabilità 2011, riguardante la *"liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"*.

Art. 2

È ammessa la possibilità di recesso dalla presente convenzione. Tale facoltà dovrà essere esercitata con preavviso di 1 anno dalla scadenza del contratto di affidamento in atto al momento della disdetta. Il recesso coinciderà, in ogni caso, con la data di scadenza del contratto di affidamento.

Art. 3

La gestione del servizio avviene in forma associata e con modalità integrate sulla base di distinti disciplinari riguardanti le modalità operative e rispondenti alle esigenze del singolo Ente.

Ciascuno degli Enti manterrà una posizione giuridica propria nel rapporto contrattuale con "GEA – gestioni ecologiche ed ambientali s.p.a." o con il gestore che risulterà aggiudicatario della gara, che sarà bandita ai sensi dell'art. 4 del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modifiche dalla legge n. 148 del 16 settembre 2011 *"adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali con rilevanza economica al referendum popolare ed alla normativa dell'Unione europea"* e ulteriormente integrato dall'art. 9 della legge n. 183 del 14 novembre 2011, cosiddetta legge di stabilità 2011, riguardante la *"liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"*.

Art. 4

I Sindaci dei Comuni convenzionati tengono con "GEA – gestioni ecologiche ed ambientali s.p.a." o con il gestore che risulterà aggiudicatario della gara, che sarà bandita ai sensi dell'art. 4 del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modifiche dalla legge n. 148 del 16 settembre 2011 *"adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali con rilevanza economica al referendum popolare ed alla normativa dell'Unione europea"* e ulteriormente integrato dall'art. 9 della legge n. 183 del 14 novembre 2011, cosiddetta legge di stabilità 2011, riguardante la *"liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"*, del servizio reso in forma associata, almeno 1 volta all'anno e comunque ogni volta che lo richieda 1 di essi, una riunione di verifica circa i livelli di efficienza e qualità del servizio.

Art. 5

Il Comune capoluogo funge da capofila e ad esso sono delegate le procedure per l'affidamento del servizio in forma associata.

La società "GEA – gestioni ecologiche ed ambientali s.p.a." o il gestore che risulterà aggiudicatario della gara, che sarà bandita ai sensi dell'art. 4 del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modifiche dalla legge n. 148 del 16 settembre 2011 *"adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali con rilevanza economica al referendum popolare ed alla normativa dell'Unione europea"* e ulteriormente integrato dall'art. 9 della legge n. 183 del 14 novembre 2011, cosiddetta legge di stabilità 2011, riguardante la *"liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"*, fornirà entro il mese di ottobre di ciascun anno la previsione di spesa relativa al servizio associato, con le ripartizioni di cui sopra e ciò al fine di consentire le necessarie appostazioni sui bilanci di ciascun Ente.

La società "GEA – gestioni ecologiche ed ambientali s.p.a." o il gestore che risulterà aggiudicatario della gara, che sarà bandita ai sensi dell'art. 4 del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modifiche dalla legge n. 148 del 16 settembre 2011 *"adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali con rilevanza economica al referendum popolare ed alla normativa dell'Unione europea"* e ulteriormente integrato dall'art. 9 della legge n. 183 del 14 novembre 2011, cosiddetta legge di stabilità 2011, riguardante la *"liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"*, comunicherà ai singoli Comuni convenzionati l'importo di previsione agli Enti convenzionati fissando la rata mensile dovuta a partire dall'inizio dell'esercizio.

Eventuali variazioni saranno tempestivamente segnalate dal gestore ai singoli Comuni per l'eventuale adozione dei necessari provvedimenti contabili. Le stesse comporteranno variazioni corrispondenti della rata mensile.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno "GEA – gestioni ecologiche ed ambientali s.p.a." o il gestore che risulterà aggiudicatario della gara, che sarà bandita ai sensi dell'art. 4 del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modifiche dalla legge n. 148 del 16 settembre 2011 *"adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali con rilevanza economica al referendum popolare ed alla normativa dell'Unione europea"* e ulteriormente integrato dall'art. 9 della legge n. 183 del 14 novembre 2011, cosiddetta legge di stabilità 2011, riguardante la *"liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"*, fornirà, altresì, la proiezione del consuntivo dell'intero anno da recepirsi, da parte di ogni singolo Ente, in sede di assestamento del proprio bilancio.

Eventuali conguagli sul dato reale al 31 dicembre saranno compensati nel mese di gennaio dell'anno successivo.

Gli obblighi della società "GEA – gestioni ecologiche ed ambientali s.p.a." o del gestore che risulterà aggiudicatario della gara, che sarà bandita ai sensi dell'art. 4 del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modifiche dalla legge n. 148 del 16 settembre 2011 "adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali con rilevanza economica al referendum popolare ed alla normativa dell'Unione europea" e ulteriormente integrato dall'art. 9 della legge n. 183 del 14 novembre 2011, cosiddetta legge di stabilità 2011, riguardante la "liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", di cui al presente articolo ed al precedente art. 4 saranno contenuti nel capitolato di gara al fine di dare effettività a quanto previsto nella presente convenzione.

Art.6

E' consentita l'adesione alla presente convenzione, in un tempo successivo alla sottoscrizione del presente atto ad altri Enti locali che, per contiguità territoriale ed omogeneità della domanda, intendano avvalersi della modalità di gestione associata del servizio oggetto della presente convenzione con la finalità del perseguimento dei principi di efficienza, efficacia ed economicità per l'organizzazione dell'attività di gestione dei rifiuti, come già contemplati dall'art. 23 del decreto legislativo n. 22/1997 e dall'art. 4 della legge regionale n. 30/1987.

Art. 7

La presente convenzione è efficace nei confronti dei singoli Enti locali firmatari dal momento della sottoscrizione da parte di ciascuno.

COMUNE DI CORDENONS		
COMUNE DI PORDENONE		